



Comune di Sarule

Provincia di Nuoro
Via Emilio Lussu, 08020 Sarule (NU)
<http://www.comunesarule.nu.it>

Posta Elettronica Certificata: protocollo.sarule@pec.comunas.it

Originale

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 26 del 27/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.

L'anno 2021 addì 27 del mese di Aprile alle ore 13.45 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Nominativi	Carica	Presente
Ledda Paolo	Sindaco	Si
Ladu Giuseppe	Vice Sindaco	Si
Licheri Francesco	Assessore	Si
Mureddu Aida	Assessore	No
Cheri Luca	Assessore	Si
	Totale Presenti: 4 Assenti: 1	

e, del Segretario Comunale, dott.ssa Antonina Mattu.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede Ledda Paolo nella sua qualità di Sindaco, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97 comma 4, lett. a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Mattu, il quale ha accertato l'identità personale dei componenti;

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "Canone Unico Patrimoniale";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:



a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerato necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione e approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 40 del 26/05/2020 avente ad oggetto "Emergenza sanitaria covid19 esenzione dal versamento della Tosap operatori settore economico ambulante dal 25/06/2020 al 31/12/2020 destinazione risorse derivanti dai versamenti volontari dei cittadini a sostegno dell'emergenza";

Ritenuto di estendere l'esenzione del Canone Unico patrimoniale per gli ambulanti e spuntisti del mercato settimanale del giovedì per il 2021;

Ritenuto di applicare l'esenzione per:

- le occupazioni con tende fisse e retrattili;
- chioschi con tavolini e sedie per le attività come bar e ristoranti/pizzerie (eccetto che in occasione di manifestazioni pubbliche, politiche, sportive, sociali, religiose, sagre e feste);

Dato atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Dato atto che la richiesta di rilascio di concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati o dell'occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale;

Dato inoltre atto che il rilascio della concessione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari debba avvenire mediante apposito visto da parte dell'Ufficio Tributi previo pagamento dello stesso Canone nelle modalità previste dall'art. 19 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale;

Considerato che si ritiene necessario imporre, a carico dello stesso soggetto che fa richiesta di affissione, la rimozione dei manifesti a fine campagna pubblicitaria in modo da evitare lo spargimento di carta per le vie del Comune a seguito di deterioramento dei manifesti;

Visti:



- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- il D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) pubblicato in G.U. il 22 marzo 2021, che ha differito l'approvazione dei bilanci degli enti locali al 30/04/2021.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/04/2021 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 6 in data 27/04/2021 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il Regolamento "Canone Unico Patrimoniale";

Visto lo Statuto comunale

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente:

1. di **APPROVARE**, per l'anno 2021, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione suolo pubblico o esposizione pubblicitaria come segue:

**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione
Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

TARIFFA STANDARD			
Descrizione	Canone x Mq x anno <u>Occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare</u>	Canone x Mq x giorno <u>Occupazione temporanea durata inferiore all'anno</u>	
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, politiche, religiose, sportive, sagre, feste (venditori ambulanti, bar, pizzerie, ecc.)		0,60 €	
Passi carrabili	20,00 €		
Occupazioni con giostre, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi e lunapark		0,50 €	
Occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia (ponteggi, deposito materiale edile)		fino a 10mq	0,60 € al giorno X mq
		Da 10,1 a 20 mq	0,80 € al giorno X mq
		Oltre 20 mq	1,00 € al giorno X mq
Occupazione per distributori d'acqua, aria compressa, apparecchi automatici per distributori di tabacchi, colonnine elettriche.	30,00 €		



Occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo con condutture, cavi e altri manufatti destinati ad erogazione di pubblici servizi.		€ 1,50 ad utenza con un ammontare da versare al Comune NON inferiore a € 800,00 da rivalutare annualmente in base all'indice Istat
Occupazioni del sottosuolo con serbatoi di carburante: - fino a 1.000 litri - oltre 1.000 litri	60,00 € fino a 1.000 litri + ¼ per ogni mille litri o frazione	
Altre occupazioni non precedentemente contemplate	30,00 €	0,60 €

Canone patrimoniale "MERCATI"
Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Descrizione	Tariffa giornaliera
Venditori ambulanti e spuntisti	5,00 €

Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria
Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Tipologia di pubblicità	Mq	Canone annuale	Canone giornaliero	Canone mensile
Pubblicità ordinaria opaca	Fino a mq 5,49	€ 13,00		
	Da 5,5 a 8,5 mq	€ 17,00		
	Oltre 8,51 mq	€ 20,00		
Pubblicità ordinaria luminosa	Fino a mq 5,49	€ 26,00		
	Da 5,5 a 8,5 mq	€ 35,00		
	Oltre 8,51 mq	€ 42,00		
Pubblicità con veicoli		€ 56,00	€ 5,00	
Pubblicità con proiezioni	x Mq		€ 2,00	
Pubblicità con striscioni	x Mq		€ 2,00	
Pubblicità con aeromobili	Al giorno		€ 60,00	
Pubblicità con palloni frenanti	Al giorno		€ 30,00	
Pubblicità sonora con amplificatori	Al giorno		€ 7,00	



Comune di Sarule

Pubblicità con distribuzione di materiale	A giorno e a persona		€ 4,00		
Pubbliche affissioni Form. cm 70x100				Fino a 10 manifesti	€ 7,00 al mese
				Oltre 10 manifesti	€ 14,00 al mese
Pubbliche affissioni Form. cm 100x140				Fino a 10 manifesti	€ 10,00 al mese
				Oltre 10 manifesti	€ 20,00 al mese
Pubbliche affissioni Form. cm 140x200				Fino a 10 manifesti	€ 15,00 al mese
				Oltre 10 manifesti	€ 30,00 al mese
Pubblicità non contemplate precedentemente	x Mq	€ 30,00	€ 0,60		

1. di **APPLICARE** l'esenzione per:
 - le occupazioni con tende fisse e retrattili;
 - chioschi con tavolini e sedie per le attività come bar e ristoranti/pizzerie (eccetto che in occasione di manifestazioni pubbliche, politiche, sportive, sociali, religiose, sagre e feste per la quale si applica la tariffa di euro 0,60 al mq x giorno);
 - per gli ambulanti e spuntisti del mercato settimanale del giovedì.
2. di **DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
3. di **DARE ATTO** che con l'applicazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale approvate nella presente Deliberazione si garantisce il gettito pari a quello storico conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone (TOSAP, COSAP, ICP) ai sensi l'art. 1, comma 817, della Legge 27dicembre 2020, n. 160;
4. di **DARE ATTO** che per il rilascio di concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari è necessario presentare apposita richiesta nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati o dell'occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale;
5. di **DARE ATTO** che il rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari avviene previo pagamento del Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CUP e visto da parte dell'Ufficio Tributi;
6. di **DARE ATTO** che si ritiene necessario imporre, a carico dello stesso soggetto che fa richiesta di affissione, la rimozione dei manifesti a fine campagna pubblicitaria in modo da evitare lo spargimento di carta per le vie del Comune a seguito di deterioramento dei manifesti;
7. di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscali.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 e della nota del MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012;



Comune di Sarule

8. di **TRASMETTERE** il presente atto alla segreteria per procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
9. di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 36**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2021

Il Responsabile di Settore
Loredana Pintus

Parere Contabile

Area Economico Finanziario -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Loredana Pintus

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:



Comune di Sarule

Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
Ledda Paolo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Online del Comune di Sarule il giorno 28/04/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi sino al 13/05/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Mattu

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La seguente Deliberazione avente esecutività Immediata a norma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 è divenuta esecutiva il 27/04/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Mattu
